

News on social shock absorbers: anticipation of 4 weeks of wage guarantee funds (in Italian)

June 17, 2020

Novità in materia di ammortizzatori sociali: anticipo di 4 settimane di trattamento di integrazione salariale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 Giugno 2020 il **Decreto-Legge n. 52/2020** (disponibile qui) che introduce **ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale**, consentendo alle imprese che hanno esaurito per intero le prime 14 settimane di Cassa Integrazione Covid-19 (ossia le 9 iniziali e le successive 5 approvate con il «Decreto Rilancio») di fruire subito delle ulteriori 4 settimane previste originariamente per il periodo di Settembre-Ottobre 2020.

Infatti, come noto, il «Decreto Rilancio» aveva ampliato la portata degli ammortizzatori sociali introdotti dal «Decreto Cura Italia» (convertito nella Legge n. 27/2020) prevedendo **l'estensione della durata dei trattamenti di integrazione salariale fino ad un totale di 14 settimane** fruibili tra il 23 Febbraio e il 31 Agosto 2020 per le aziende che avevano già completamente utilizzato le prime 9 settimane di trattamento di integrazione salariale con causale Covid-19. In aggiunta, il «Decreto Rilancio» aveva previsto il riconoscimento di eventuali **ulteriori 4 settimane** di trattamento per periodi intercorrenti **tra il 1° Settembre 2020 ed il 31 Ottobre 2020**.

Il Decreto-Legge n. 52/2020 -entrato in vigore oggi- interviene su quest'ultimo punto, consentendo alle imprese di **anticipare le 4 settimane aggiuntive**. Infatti, la nuova norma -modificando la disciplina del «Decreto Cura Italia», come successivamente convertito e modificato- prevede che **i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire delle predette ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° Settembre 2020**, entro i limiti di finanziamento previsti dallo stesso decreto. Resta comunque ferma la durata massima di 18 settimane di integrazione salariale.

Il nuovo Decreto-Legge introduce novità anche riguardo **al termine di presentazione delle domande** per i trattamenti con causale Covid-19.

In particolare, tali domande devono essere presentate, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, ossia al **17 Luglio 2020**, se tale ultima data è posteriore a quella precedente.

Inoltre, viene esteso il termine di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Ordinaria e assegno ordinario FIS riferite a periodi di sospensione o riduzione che hanno avuto inizio nel periodo tra il 23 Febbraio 2020 e il 30

Aprile 2020 -precedentemente fissato al 31 Maggio 2020- al **15 Luglio 2020**.

La nuova disciplina introduce infine **una rimessione in termini dei datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda** per trattamenti di integrazione salariale Covid-19. Infatti, la norma dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, **possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore** nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com